

BOZZA DI REVISIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA
REVISIONE DELLO STATUTO, ON. VINCENZO LEANZA,
NELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE TENUTASI IL 30 GENNAIO 2003
E PREDISPOSTA CON LA CONSULENZA DEI PROFESSORI
GIOVANNI PITRUZZELLA E BARTOLO NATOLI

Revisione dello Statuto speciale della Regione siciliana

Relazione

Onorevoli colleghi,

Sebbene già negli anni Sessanta viene presentata la prima proposta di revisione dello Statuto – si tratta della reintroduzione della Alta Corte per la Regione siciliana come Sezione speciale della Corte costituzionale - è negli anni Settanta, sull'onda del dibattito politico-istituzionale che accompagna la nascita delle Regioni a statuto ordinario, che emerge una proposta organica di revisione dello Statuto speciale della Regione siciliana. Una proposta (siamo nel 1972) che mira ad un aggiornamento secondo le linee prevalenti in quel momento: partecipazione e programmazione nonché, sul piano organizzativo, maggiore stabilità del Governo regionale, ne sono i contenuti principali.

Ma se in quegli anni l'unica modifica dello Statuto che viene fatta è quella che aumenta ad un quinquennio la durata della legislatura dell'Assemblea regionale (legge cost. n. 1 del 1972) e se (guardando soltanto i momenti principali) nel 1988 l'Assemblea svolge un ampio dibattito sulle riforme istituzionali che si conclude con l'affermazione dell'esigenza di aggiornare lo Statuto in relazione alle mutate condizioni della società ed al processo di integrazione europea, sarà soltanto negli anni Novanta che la problematica verrà a maturazione.

Molteplici sono le proposte che vengono presentate nell'arco di tempo coperto dalla XI e dalla XII legislatura dell'Assemblea regionale, ma la legge costituzionale n. 2 del 2001 non reca una rivisitazione complessiva dello Statuto, pur introducendo importanti riforme: sul versante dell'organizzazione viene introdotta l'elezione diretta

del Presidente della Regione (già prevista per le Regioni a statuto ordinario con la legge cost. n. 1 del 1999) e su quello delle fonti vengono introdotti l'iniziativa legislativa popolare ed il referendum.

Altri aspetti dello Statuto sembrano tuttavia necessitare oggi di un aggiornamento. Ciò anche in relazione alle modifiche del titolo V della parte seconda della Costituzione introdotte dalla legge cost. n. 3 del 2001, al presente dibattito sul federalismo, al movimento che conduce alla redazione di nuovi statuti nelle Regioni di diritto comune. Ma altresì in relazione ad una esigenza di coordinamento dello Statuto siciliano con la Costituzione che non è mai stata affrontata sul piano della legge costituzionale e ad una esigenza di limatura di un testo che è stato redatto nel 1945.

Questa premessa introduce le ragioni di una scelta fatta nella impostazione di questo disegno di legge. La scelta cioè di scartare la possibilità di scrivere ex novo lo Statuto della Regione siciliana a favore del mantenimento del vecchio corpus, inserendo in esso tutte quelle modifiche richieste da una rilettura complessiva e organica. Si è così voluta mantenere in vita la peculiare fisionomia di una Carta che ha segnato una delle più importanti svolte nella storia della Sicilia ed evitare il rischio di una omologazione che andrebbe non soltanto contro tali radici ma anche contro la logica e la cultura del federalismo.

Una prima novità che presenta il testo che si sottopone al vostro esame è l'introduzione di un preambolo che riconferma la specificità culturale, storica, geografica, giuridica e politica della Regione siciliana in una prospettiva di crescita e sviluppo della Regione stessa all'interno dello Stato italiano, in armonia con le prospettive poste dall'Unione europea e dalla vicinanza dei Paesi del Mediterraneo.

Questo avviene peraltro in altre Regioni europee quali la Catalogna, che, nel prologo al suo Statuto, contiene riferimenti espliciti alla sua storia ed alla ragion d'essere della sua autonomia. Vogliamo ricordarlo in un contesto di federalismo regionalistico anche in forza della vicinanza dei sistemi autonomistici siciliano e catalano, tanto che lo studio delle caratteristiche della Regione spagnola in questione ispirò il noto saggio dell'Ambrosini ripubblicato nel 1944 nel volume intitolato "Autonomia regionale e federalismo".

Con tale preambolo si è voluta cogliere l'occasione per sottolineare con toni discorsivi, ma solenni, il ruolo che la Sicilia vuole rivestire nell'ambito del nuovo assetto istituzionale e l'esigenza di cogliere gli spunti forniti dalle istanze poste dalla società di oggi, istanze non solo politiche, ma anche sociali, culturali ed economiche che impongono una riflessione a tutto campo sulle stesse funzioni dell'istituto Regione.

Per quanto poi concerne l'articolato, va innanzi tutto detto che si è cercato di tener conto del fatto che nel corso dell'ultimo decennio sono emerse in Italia realtà e tendenze nuove che postulano un diverso atteggiamento dell'ordinamento giuridico e delle istituzioni, tra le quali l'ente Regione: basti pensare alla crisi dei partiti politici, all'avvio del processo federalistico, all'accentuarsi degli strumenti partecipativi a favore dei cittadini ed al rafforzarsi del ruolo degli enti locali, alla tematica connessa

alla trasparenza amministrativa, alla ricerca di un rapporto equilibrato tra assemblee legislative ed esecutivi regionali in relazione alle nuove previsioni di elezione diretta dei Presidenti delle Regioni, e nel contempo alla necessità di un duplice raccordo, sul versante interno tra gli organi e le istituzioni che concorrono alle scelte politiche, e su quello esterno rispetto a nuove realtà internazionali o sovranazionali, prima fra tutte l'Unione europea.

La bozza di Statuto che si sottopone alla vostra attenzione ha ben presenti tali problematiche. Cercheremo qui di seguito di sintetizzarne i principali contenuti.

Per ragioni sia politiche che tecniche si è voluto sancire il carattere bipolaristico cui tende ormai da anni anche il sistema regionale italiano al fine di assicurare trasparenza all'attività politica ed insieme garantire la stabilità dell'azione di governo. Per questo si prevede (art. 1, 2° c.) l'istituzione di due gruppi assembleari misti, uno di maggioranza ed uno di opposizione. Per questo, pure tramite il rinvio al regolamento assembleare (art. 1, 7° c.), si prevede la garanzia che all'ordine del giorno siano iscritti anche progetti di legge dell'opposizione. Viene comunque assicurata una corsia preferenziale ai disegni di legge governativi (art. 1, 6° c.).

Al fine di accelerare l'iter di approvazione dei disegni di legge, così come previsto per le Camere del Parlamento nazionale e come avviene in altre regioni, è stata inserita una disposizione statutaria che, rinviando al regolamento interno per la sua puntuale disciplina ed imponendo il rispetto delle garanzie di rappresentatività dei gruppi e di rimessione al procedimento ordinario, permette l'esame dei progetti di legge in Commissione in sede redigente (art. 1, comma 3). Del resto la programmazione dei lavori e l'accelerazione e la certezza dei tempi dell'attività legislativa costituiscono temi affrontati anche in altre parti del nuovo Statuto (art. 1, comma 8 e articolo 18, in riferimento alla legge di bilancio), che intende spingere per una razionalizzazione dell'attività parlamentare, nella consapevolezza dell'importanza della tempestività dell'azione delle istituzioni.

Sotto il profilo dell'accentuazione della funzione assembleare possono segnalarsi le norme sulle inchieste (art. 2, 2° c.), oggi previste dal regolamento, e che trovano così una più alta dignità attraverso la copertura statutaria, le norme che prevedono il controllo dell'Assemblea sulle nomine di competenza degli organi di governo, le norme che impongono al Presidente della Regione di presentare il programma di governo all'Assemblea, nonché i programmi di attività distinti per campi di intervento, rapporti e studi (art. 2, comma 3).

Se, infatti – apriamo qui una breve parentesi – il ruolo del Presidente della Regione e del Governo regionale è stato rafforzato dalla previsione dell'elezione diretta del Presidente, di cui alla legge cost. n. 2/2001, è altrettanto vero che il buon funzionamento del sistema neoparlamentare richiede un equilibrio fra il potere dell'Esecutivo e quello dell'Assemblea legislativa anch'essa elettiva.

Più compiute forme per assicurare tale equilibrio saranno senza dubbio previste nella legge ordinaria approvata a maggioranza qualificata e sottoponibile a referendum confermativo relativa ai rapporti tra l'Assemblea, il Presidente della Regione ed il Governo ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello Statuto.

E' comunque necessario che lo Statuto, quale fonte primaria di natura costituzionale, chiarisca fin dall'inizio che l'equilibrio fra gli organi citati deve sussistere, al di là delle scelte concrete cui l'Assemblea è chiamata in forza della decostituzionalizzazione di alcune materie operata proprio dalla legge costituzionale n. 2 del 2001.

La bozza di Statuto che si propone alla vostra attenzione, nel contempo, affronta altresì la tematica dello status degli assessori regionali che non siano anche deputati regionali (art. 4).

Sotto il profilo del rafforzamento del ruolo del Presidente della Regione, va notata la previsione dell'articolo 12, che sancisce in capo a questo organo il potere di rinvio delle leggi all'Assemblea, prima della loro promulgazione, per il riesame nel caso che le leggi stesse manchino di copertura finanziaria o comportino violazione della Costituzione, dello Statuto o di obblighi comunitari. Nel caso di riapprovazione della legge a maggioranza qualificata il Presidente deve promulgarla. Si tratta di una disposizione per certi versi mutuata dal potere di rinvio che spetta al Presidente della Repubblica e che, pertanto, si muove in linea con una concezione presidenzialistica e ciò appare la logica conseguenza della forma di governo in atto prescelta dalla Regione siciliana che privilegia il Presidente della Regione anche rispetto agli stessi componenti dell'Esecutivo, che egli nomina e può revocare in ogni momento.

In linea con l'attuale tendenza alla delegificazione è la previsione contenuta all'articolo 4 che affida a regolamenti, approvati tuttavia sulla base dei principi generali stabiliti con apposita legge regionale, la disciplina dell'ordinamento della Presidenza della Regione, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei rami di amministrazione. L'articolo 5 introduce espressamente in Statuto, attribuendo allo stesso conseguenze analoghe a quelle determinate dalla mozione di sfiducia, l'istituto della questione di fiducia da parte del Presidente della Regione su qualsiasi decisione dell'Assemblea regionale che non riguardi la sua organizzazione interna. Si tratta di un'ulteriore conferma del principio del "simul stabunt, simul cadent" che caratterizza l'attuale forma di governo introdotta dagli articoli 9 e 10 dello Statuto, come novellati dalla legge costituzionale n. 2 del 2001.

Importanti sono le innovazioni apportate al sistema delle fonti regionali. La norma predisposta (art. 6), aperta al contributo dell'Assemblea regionale, amplia il ventaglio delle fonti aggiungendo la categoria delle leggi statutarie, cioè quelle cui lo Statuto ridisegnato dalla legge costituzionale n. 2/2001 fa riferimento, nonché i decreti legislativi, i decreti legge regionali ed i regolamenti della Giunta regionale. Per la precisione questi ultimi sono già previsti dallo Statuto attualmente in vigore, ma limitati a quelli di esecuzione di leggi regionali. L'articolo 6, che presenta un profilo altamente innovativo, aggiunge all'elencazione delle fonti di diritto regionale, che definisce "tassativa", la previsione secondo cui quando gli atti normativi comportino modifiche ed abrogazioni di norme previgenti deve essere pubblicato il testo coordinato. Al passo coi tempi è, in particolare, l'ultimo comma dell'articolo 6 che, per alcune materie (enti locali, appalti, servizi pubblici, finanziamenti a soggetti

privati) dispone la necessità di esplicite norme abrogative o modificative della legislazione previgente, pena la mancanza di efficacia giuridica della nuova norma.

In ordine a decreti legislativi e decreti legge sono posti una serie di limiti sostanziali e cronologici che mirano ad evitare lo sconfinamento del ruolo del Governo regionale.

Sul piano della chiarezza e della semplificazione amministrativa si ricorda la previsione esplicita dei testi unici (art. 9) e quella concernente i regolamenti regionali (art. 11) che – come si dice espressamente portando avanti una linea di delegificazione – nelle materie non coperte da riserva di legge possono abrogare le norme vigenti regolando diversamente la materia.

Ricordiamo inoltre - anche questa previsione si muove nell'ambito della nuova tendenza alla razionalizzazione ed all'efficacia del sistema giuridico - l'art. 1, commi 4 e 5, che sancisce l'istituzione di un organo tecnico per la valutazione di impatto delle leggi e dei programmi sulle politiche pubbliche, per la valutazione della loro fattibilità amministrativa, per la verifica della copertura finanziaria delle leggi di spesa, per l'accertamento del rispetto del diritto comunitario; nonché di un organo politico per garantire la qualità della legislazione regionale e l'osservanza dei precetti di tecnica legislativa (comitato per la legislazione) a somiglianza di quello in carica presso il Parlamento nazionale.

Una parte importante della riforma riguarda, poi, la ripartizione delle competenze legislative materiali fra Stato e Regione.

Sono stati riscritti gli articoli 14 e 17 dello Statuto seguendo il criterio della legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha elencato tassativamente le materie di competenza esclusiva statale e quelle di legislazione concorrente. Naturalmente è stata prevista una potestà legislativa residuale della Regione.

Per quanto riguarda gli enti locali i nuovi articoli 15 e 16 dello Statuto riconfermano la peculiare valenza degli stessi nell'ambito della Regione siciliana. Viene espressamente sancita la più ampia autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, finanziaria degli enti locali, viene citato ed esplicitato il principio di sussidiarietà, viene data copertura statutaria all'istituzione della Conferenza Regione-Autonomie locali quale organo di consultazione e di raccordo, al fine di garantire la partecipazione degli enti locali alle scelte di politica regionale.

Un particolare rilievo va dato, poi, all'art. 20, relativo al potere estero della Regione, che, sulla scorta di indicazioni formulate dal mondo universitario siciliano, si spinge oltre rispetto al disposto dell'art. 117, ultimo comma della Costituzione, affidando alla Regione siciliana, nelle materie di sua competenza, anche senza bisogno di una legge statale che ne disciplini i casi e le forme, il potere di stipulare accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato con esclusione degli accordi politici e di quelli militari. E' espressamente previsto che la Regione promuova la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo, in ossequio alla sua centralità tra i Paesi rivieraschi ed in linea con la tradizione e con la storia plurimillenaria dell'Isola che la ha vista crogiolo di popoli senza distinzioni di razze, etnie, religioni.

Gli articoli 21, 22 e 23 del disegno di legge in questione riscrivono il sistema del controllo sulle leggi regionali. Si è tenuto conto del nuovo testo dell'articolo 127

della Costituzione nella novella dettata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha abolito il controllo preventivo sulle leggi, ma si è mantenuta la figura del Commissario dello Stato, attribuendogli un potere di controllo successivo.

Riguardo all'articolo in cui si è prevista la facoltà da parte del Presidente della Regione di impugnare le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di un'altra regione ritenuti lesivi della propria sfera di competenza (art. 23), come pure riguardo all'art. 21, va notato, a proposito dell'organo al quale presentare il ricorso, che non si parla di Corte costituzionale, ma di organo di giurisdizione costituzionale, per incidere il meno possibile sull'impianto dello Statuto caratterizzato segnatamente in questa parte da un sistema di garanzie paritario mediante l'Alta Corte.

Altra norma sottoposta ad aggiornamento è stato l'articolo 38 dello Statuto, relativo al fondo di solidarietà nazionale. La bozza di statuto che si propone prevede che le risorse assegnate a tale titolo debbano essere impiegate per compensare la minore dotazione infrastrutturale del territorio regionale rispetto alla media nazionale e per promuovere l'aumento del rapporto del PIL regionale rispetto al PIL nazionale.

Non deve sfuggire il carattere altamente innovativo della disposizione citata (articolo 24 del disegno di legge), che, mentre conferma la partecipazione della Regione siciliana alla ripartizione del fondo di cui all'art. 119, 3° comma della Costituzione, mantiene ancora in vita il fondo di cui all'articolo 38 istituito più di 50 anni fa, agganciandolo ad un parametro più al passo coi tempi e collegandolo, attraverso il riferimento alle infrastrutture, sempre nell'ottica di una concezione solidaristica, alla marginalità geografica della Sicilia ed all'insularità che ancora oggi costituisce una caratteristica peculiare ed una delle ragioni che giustificano l'autonomia speciale siciliana.

Per altro verso, al fine di evitare l'inconveniente di una prassi che frequentemente ha visto vanificato il lavoro preparatorio della Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto, l'art. 26 del presente disegno di legge stabilisce che il Consiglio dei Ministri deliberi in tempi ravvicinati (90 giorni dalla trasmissione) sulle norme di attuazione dello Statuto che la Commissione ha il compito di redigere.

Ricordiamo infine l'articolo 25 con cui viene espressamente prevista l'applicazione alla Regione siciliana, previa delibera apposita dell'Assemblea adottata a maggioranza dei due terzi, delle previsioni più favorevoli all'autonomia regionale eventualmente introdotte successivamente alla legge costituzionale n. 3 del 2001, ovvero applicate ad altre regioni in forza del comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione (clausola di ordinaria specialità).

Onorevoli colleghi, la bozza di Statuto che si sottopone alla vostra attenzione intende essere un contributo attento e ponderato all'opera di riscrittura delle regole fondamentali della Regione che potrebbe in tempi brevi ed in linea con il processo federalistico che sta attraversando il nostro Paese, cambiare il volto della Regione siciliana. Quest'opera di revisione dello Statuto affidata alla Commissione speciale istituita ad hoc da una legge regionale dell'autunno 2001 non può e non deve tardare, se non si vuole tradire la stessa storia della Sicilia, la sua tradizione autonomistica, la

sua secolare aspirazione a costituire un punto di riferimento per le istanze innovatrici, a dispetto della secolare arretratezza del suo tessuto economico.

Preambolo

La Regione siciliana, confermando con forza la propria specificità storica, geografica, giuridica e politica nell'ambito dello Stato unitario, promuove l'utilizzo dello strumento dell'Autonomia, conquistata dopo anni di travagliate lotte e patrimonio della sua stessa identità culturale, quale volano per lo sviluppo economico e la crescita della comunità isolana nell'ottica di una concezione perequativa e solidaristica delle istituzioni.

La Regione si considera un ponte ideale tra l'Italia e l'Unione Europea, da una parte, e i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, dall'altra, proponendosi come esempio, per la sua millenaria tradizione di pace e di civile convivenza tra popoli di diverse culture, etnie e religioni ed impegnandosi, nella prospettiva di una fattiva collaborazione coi Paesi rivieraschi, a valorizzare le proprie peculiari risorse umane, economiche, culturali ed ambientali. L'ordinamento della Regione siciliana rimuove, inoltre, ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra gli uomini e le donne nella vita politica, sociale, culturale ed economica e garantisce la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Il presente Statuto, la cui originaria natura pattizia va confermata, intende essere non soltanto la Carta dell'organizzazione regionale, ma anche la base ed il fondamento per il raggiungimento degli obiettivi primari della Regione stessa, tra i quali il superamento degli squilibri territoriali, anche attraverso la valorizzazione del principio di sussidiarietà, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e l'apertura alle istanze delle fasce più deboli e alle nuove esigenze del Mezzogiorno, della società italiana e del mondo contemporaneo nell'avvio del terzo millennio.

Art. 1

L'art. 4 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“1. L'Assemblea regionale adotta il proprio regolamento, che ne disciplina l'organizzazione, le procedure e il funzionamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2.- Il regolamento disciplina la composizione e le funzioni dei gruppi assembleari e delle commissioni. Sono istituiti due gruppi misti, uno di maggioranza e uno di minoranza, cui sono iscritti i deputati regionali che non optino per altri gruppi.

3. Le commissioni dell'Assemblea svolgono l'esame preliminare dei progetti di legge, prima della discussione e della votazione da parte dell'Assemblea, ovvero operano in sede redigente, con la votazione, senza discussione, da parte dell'Assemblea del testo approvato in commissione o anche dei singoli articoli secondo quanto sarà stabilito dal regolamento dell'Assemblea che prevederà anche i limiti di utilizzo di

questo procedimento, nonché le garanzie di rappresentatività dei gruppi e di rimessione al procedimento ordinario.

4.- Il regolamento dell'Assemblea deve prevedere la costituzione di un organo tecnico per la valutazione di impatto delle leggi e dei programmi sulle politiche pubbliche, per la valutazione della loro fattibilità amministrativa, per la verifica della copertura finanziaria delle leggi di spesa, per l'accertamento del rispetto del diritto comunitario. Questo organo deve essere istituito garantendo la competenza tecnica dei componenti e l'assoluta imparzialità, e può essere articolato in sezioni. Il medesimo organismo deve compiere un'analisi periodica degli effetti della regolamentazione sia sul terreno economico-sociale che su quello del funzionamento del sistema giuridico, può formulare proposte e elaborare studi e rapporti. A tal fine ciascuna proposta di legge e ciascun emendamento dovranno essere obbligatoriamente corredati da una relazione in cui siano chiaramente individuati gli obiettivi, la fattibilità amministrativa, la copertura finanziaria, i rapporti con il diritto comunitario, le conseguenze sul sistema giuridico, l'impatto sulle politiche pubbliche.

5.- Un Comitato per la legislazione, disciplinato dal regolamento dell'Assemblea, assicura la qualità della legislazione regionale e l'osservanza dei precetti di tecnica legislativa.

6.- Il regolamento dell'Assemblea regionale deve prevedere una corsia preferenziale per i disegni di legge di iniziativa del Governo legati all'attuazione del suo indirizzo politico. Fino all'adozione della specifica disciplina regolamentare, ove il Governo dichiara la connessione di un disegno di legge con il suo programma, l'esame del disegno di legge in Assemblea plenaria deve iniziare entro il termine stabilito dal Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari. Al fine di garantire il rispetto del termine, i Presidenti di commissione ed il Presidente dell'Assemblea procedono al contingentamento dei tempi degli interventi.

7.- Il regolamento dell'Assemblea regionale prevede le modalità per garantire che nell'ordine del giorno dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea siano iscritti progetti di

legge richiesti dai gruppi parlamentari di opposizione. La legge regionale prevede le modalità idonee ad assicurare il controllo dell'Assemblea sulle nomine di competenza degli organi del Governo regionale, al fine di garantire la professionalità e l'adeguatezza morale dei soggetti prescelti.

8.- In sede di programmazione dei lavori dell'Assemblea devono essere predeterminati i tempi per la conclusione dei procedimenti relativi ai disegni di legge inseriti all'ordine del giorno. I suddetti termini sono perentori e non possono essere superati per nessuna ragione. E' compito del Presidente dell'Assemblea garantire il rispetto dei termini e la certezza della decisione parlamentare.

9.- Devono essere assicurate forme adeguate di pubblicità ai lavori dell'Assemblea e delle commissioni, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie. Gli uffici dell'Assemblea devono predisporre rapporti sui contenuti delle politiche pubbliche, cui assicurare piena diffusione e adeguata conoscenza da parte dei mezzi di comunicazione di massa".

Art. 2

L'art. 7 dello Statuto è sostituito dal seguente:

"1. I deputati hanno il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione in seno alla Assemblea. Il regolamento dell'Assemblea deve prevedere che, di regola, le interrogazioni e le interpellanze siano seguite da risposta scritta entro termini perentori, oltre i quali il Presidente dell'Assemblea procede all'iscrizione all'ordine del giorno per una risposta orale. Le interpellanze urgenti, sottoscritte da almeno due terzi dei deputati, devono essere iscritte nell'ordine del giorno della seduta successiva. Deve essere riservata una fascia oraria periodica dei lavori dell'Assemblea ad interrogazioni brevi con risposta immediata rivolta al Presidente della Regione o agli Assessori regionali, assicurando alle minoranze metà del tempo complessivo.

2.- L'Assemblea può disporre inchieste su materie che interessino la Regione. A tal scopo istituisce una Commissione

d'inchiesta. La Commissione d'inchiesta deve essere formata in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari. L'atto che la istituisce deve indicare il numero dei componenti, i poteri della Commissione di inchiesta e il termine entro il quale l'inchiesta deve essere svolta. Il regolamento stabilisce le modalità di funzionamento della Commissione stessa.

3. Il Presidente della Regione presenta il programma di governo all'Assemblea. Alla stessa stregua il Governo presenta altresì all'Assemblea i programmi di attività distinti per campi di intervento o per rami di amministrazione, verifiche del loro stato di attuazione, rapporti sulla sua attività, e "libri bianchi" sulle alternative tra politiche pubbliche e, annualmente, la relazione sul documento di programmazione economica e finanziaria".

Art. 3

Dopo l'art. 7 dello Statuto aggiungere il seguente art. 7 bis:

"1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali hanno diritto di assistere e di intervenire alle sedute dell'Assemblea regionale e delle sue Commissioni".

Art. 4

Dopo il 5° c. dell'art. 9 dello Statuto aggiungere i seguenti commi:

"6.- Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al 3° comma, gli Assessori possono essere nominati indifferentemente tra deputati regionali ed esterni, purché in possesso dei requisiti per essere eletti nell'Assemblea regionale siciliana. Essi godono del medesimo trattamento giuridico ed economico.

7.- L'ordinamento della Presidenza della Regione, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei rami di amministrazione, sono disciplinati con regolamenti approvati dalla Giunta, su proposta del Presidente della Regione, sulla base dei principi generali stabiliti con apposita legge regionale, o, in sua assenza, ricavabili dalla legislazione regionale vigente".

Art. 5

Dopo il secondo comma dell'art. 10 è aggiunto il seguente comma:

“Il Presidente della Regione può porre la questione di fiducia su qualsiasi decisione dell'Assemblea regionale che non riguardi la sua organizzazione interna. Si applicano le norme previste per la mozione di sfiducia.”

Art. 6

Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente art. 11 bis:

“1.- Sono fonti dell'ordinamento regionale siciliano:

- lo Statuto;
- i regolamenti interni dell'Assemblea regionale;
- le leggi regionali ordinarie;
- le leggi statutarie di cui agli articoli 3,8 bis, 9, 13 bis e 41 bis;
- i decreti legislativi regionali;
- i decreti legge regionali;
- i regolamenti della Giunta regionale.

La suddetta elencazione è tassativa. Gli atti normativi regionali devono essere interpretati in modo da rendere il loro contenuto conforme e coerente con la Costituzione ed il diritto comunitario. I principi generali di diritto comunitario ispirano e orientano l'ordinamento regionale siciliano.

2. Gli atti normativi predetti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Quando comportino modifiche e abrogazioni di norme previgenti deve essere pubblicato il testo risultante dalle modifiche apportate.

3.- Le disposizioni normative in materia di enti locali, appalti, servizi pubblici, finanziamenti a soggetti privati, possono abrogare o modificare disposizioni previgenti solo in modo esplicito. Altrimenti la nuova disposizione resta priva di efficacia giuridica.”

Art. 7

Il 3° comma dell'art. 12 dello Statuto è sostituito dal seguente comma:

"Il regolamento dell'Assemblea regionale disciplina la partecipazione delle categorie sociali interessate, degli organi tecnici regionali, delle autonomie funzionali, delle Università e degli organismi della società civile, al procedimento di formazione della legge".

Art. 8

Dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente art. 12 bis:

- "1. In casi particolari, specificamente indicati nella legge di delegazione, il Governo regionale può essere delegato, per materie determinate e con l'indicazione dei termini di tempo, non superiori ad un anno, e dei principi e criteri direttivi, ad adottare decreti con valore di legge regionale, previo parere della competente Commissione legislativa della Assemblea regionale.
2. I decreti legislativi regionali di cui al 1° c. sono deliberati dalla Giunta regionale, emanati con decreto del Presidente della Regione ed entrano in vigore secondo la disciplina di cui all'art. 13, 3° c.".

Art. 9

Dopo l'articolo 12 bis dello Statuto è inserito il seguente articolo 12 ter:

- "1. Previa autorizzazione dell'Assemblea regionale, il Governo può emanare testi unici delle leggi regionali che disciplinano singole materie, o singoli settori di attività.
2. I testi unici, prima di essere approvati dalla Giunta regionale ed emanati con decreto del Presidente della Regione, sono sottoposti alle Commissioni legislative dell'Assemblea, competenti per materia, affinché, entro

trenta giorni dalla richiesta, esprimano il loro parere. Qualora le Commissioni ritengano che il Governo non si sia limitato ad operare un riordino di carattere logico e sistematico delle disposizioni vigenti, possono, entro il predetto termine, chiedere che l'Assemblea regionale si pronunci sull'opportunità di revocare l'autorizzazione al Governo. In tal caso, i testi unici non possono essere approvati prima che l'Assemblea regionale si sia pronunciata".

Art. 10

Dopo l'art. 12 ter è aggiunto il seguente art. 12 quater:

- “1. In casi straordinari di necessità e d'urgenza il Governo regionale può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge regionale che vengono immediatamente presentati per la conversione alla Assemblea regionale la quale viene appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. Il testo del provvedimento provvisorio con forza di legge non può essere modificato in sede di conversione se non con il consenso del Presidente della Regione.
2. I decreti-legge regionali perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge regionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. I decreti- legge non convertiti non possono essere reiterati.
3. I decreti-legge regionali, nel cui preambolo sono indicate le circostanze che ne giustificano l'adozione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione subito dopo la loro emanazione e contengono la clausola di presentazione all'Assemblea per la conversione in legge regionale".

Art. 11

Dopo l'art. 12 quater è aggiunto il seguente art. 12 quinquies:

- "1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, con il parere dell'Ufficio legislativo e

legale della Presidenza della Regione, sono emanati i regolamenti regionali.

2. I regolamenti regionali disciplinano:
 - a) l'attuazione e l'esecuzione delle leggi regionali;
 - b) le materie in cui manchi la disciplina legislativa, sempre che non si tratti di materie riservate alla legge;
 - c) l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione regionale secondo le disposizioni di principio dettate dalla legge;
 - d) i procedimenti amministrativi;
 - f) il conferimento di funzioni agli enti locali.I regolamenti regionali hanno carattere sussidiario rispetto all'autonomia regolamentare degli enti locali.
3. Le norme organizzative o procedurali eventualmente introdotte dalle singole leggi valgono per la loro prima applicazione e possono essere sostituite dal regolamento.
4. Nelle materie non coperte da riserva di legge, la legge regionale può autorizzare, determinando le norme generali regolatrici delle materie, l'emanazione di regolamenti con efficacia abrogativa delle norme vigenti, all'atto della entrata in vigore delle norme regolamentari. Prima dell'emanazione gli schemi di tali regolamenti sono inviati alla competente commissione dell'assemblea che deve esprimere un parere non vincolante entro trenta giorni della richiesta da parte del Governo.
5. E' abrogato il 4° comma dell'articolo 12”.

Art. 12

Dopo l'art. 12 quinquies è aggiunto il seguente art. 12 sexies:

“Le leggi approvate dall'Assemblea Regionale sono promulgate dal Presidente della Regione. Il Presidente della Regione, con atto motivato, può rinviare all'Assemblea le leggi per il riesame quando manchino di copertura finanziaria o comportino violazione della Costituzione, dello Statuto o di obblighi comunitari. Se l'Assemblea regionale riapprova la legge a

maggioranza assoluta, con discussione e votazione limitate ai profili considerati nell'atto di rinvio, il Presidente è tenuto a promulgare la legge entro dieci giorni”.

Art. 13

L'art. 14 dello Statuto è sostituito dal seguente:

"1. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafe;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'Amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno”.

Art. 14

L'art. 15 dello Statuto è sostituito dal seguente:

- "1. Nella Regione siciliana l'ordinamento degli enti locali si basa sui comuni e sui liberi consorzi comunali, denominati province regionali, dotati della più ampia autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa e finanziaria.
2. In attuazione del principio di sussidiarietà, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, la Regione conferisce alle province regionali, ai comuni ed agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
3. E' istituita la Conferenza Regione - Autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo, al fine di garantire la partecipazione degli enti locali alle scelte di politica regionale
Nell'organizzazione e nel funzionamento della Conferenza vanno osservati i seguenti criteri:
 - a) assicurare una equilibrata rappresentanza a tutti i territori e alle diverse tipologie di ente locale;
 - b) attribuzione alla Conferenza di autonomia regolamentare e organizzativa;
 - c) adozione delle deliberazioni a maggioranza assoluta".

Art. 15

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

- "1. La Regione e gli enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Art. 16

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

- "1. Le materie di legislazione concorrente, nelle quali alla Regione spetta la potestà legislativa, salvo che per la

determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato, sono le seguenti:

- a) rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione;
- b) commercio con l'estero;
- c) legislazione sociale; rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale; previdenza complementare ed integrativa;
- d) istruzione media e universitaria, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale;
- e) professioni;
- f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- g) tutela della salute;
- h) alimentazione;
- i) ordinamento sportivo;
- l) protezione civile;
- m) porti e aeroporti civili;
- n) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- o) ordinamento della comunicazione;
- p) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- r) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- s) promozione della famiglia”.

Art. 17

Dopo l'art. 17 inserire il seguente art. 17 bis:

Art. 17 bis

" Nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, la Regione esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dello Statuto, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

Art. 18

Dopo il terzo comma dell'art. 19 è aggiunto il seguente comma:

“Il regolamento dell'Assemblea deve assicurare tempi certi di approvazione del bilancio, della legge finanziaria e di eventuali leggi ad essa collegate. A tal fine, in sede di programmazione dei lavori deve procedersi al contingentamento dei tempi di esame e di discussione. In caso di presentazione di emendamenti, al fine di assicurare il rispetto dei tempi, il Presidente dell'Assemblea può accorpate emendamenti simili”.

Art. 19

Gli articoli 20 e 21 sono sostituiti dal seguente:

- "1. Il Presidente della Regione è capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.
2. Le funzioni amministrative regionali sono attribuite al Presidente della Regione ed alla Giunta regionale secondo le disposizioni di principio della legge regionale e dei regolamenti di organizzazione. Il Presidente della Regione con apposito atto di preposizione ai rami di amministrazione conferisce a ciascun assessore la titolarità di determinate funzioni amministrative.
3. Il Presidente della Regione partecipa, col rango di ministro, al Consiglio dei ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione".

Art. 20

Dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente articolo 21 bis:

- "1. La Regione, tranne che nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione degli atti dell'Unione Europea. La

legge dello Stato disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

2. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, con esclusione degli accordi politici e di quelli militari. La Regione promuove la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo.
3. La Regione è anche rappresentata nella elaborazione e nella sottoscrizione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo statale intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi che siano comunque di interesse della Sicilia".

Art. 21

L'art. 28 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“Art. 28

Il Commissario dello Stato, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

A seguito della impugnativa di cui al comma precedente, l'Assemblea regionale può deliberare la sospensione dell'efficacia della legge impugnata, sino al momento della pubblicazione della decisione dell'organo di giurisdizione costituzionale”.

Art. 22

“Il secondo comma dell'art. 29 dello Statuto è abrogato”.

Art. 23

L'art. 30 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“Art. 30

Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, può impugnare presso l'organo di giurisdizione costituzionale le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato e di un'altra regione che ritenga lesivi della propria sfera di competenza, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione”.

Art. 24

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 38 sono così sostituiti:

“2. Le risorse assegnate alla Sicilia attraverso il fondo di solidarietà nazionale dovranno essere impiegate per compensare la minore dotazione infrastrutturale del territorio regionale rispetto alla media nazionale e per promuovere l'aumento del rapporto del PIL regionale rispetto al PIL nazionale. Fino a quando tale divario non verrà colmato, la legge finanziaria dello Stato dovrà, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, attribuire al fondo una quantità di risorse congrua rispetto alla finalità dello stesso, nel rispetto degli equilibri del bilancio statale e dei vincoli finanziari imposti dall'Unione Europea.

3. La Regione Siciliana partecipa alla ripartizione del fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma della Costituzione”.

Art. 25

Dopo il quarto comma dell'art. 41-ter è aggiunto il seguente comma:

“Le previsioni più favorevoli all'autonomia regionale eventualmente introdotte successivamente alla legge costituzionale n. 3 del 2001, con altre leggi costituzionali per altre Regioni, ovvero applicate a determinate Regioni per effetto del terzo comma dell'art. 116 della Costituzione, saranno applicate anche alla Regione Siciliana, a seguito di deliberazione dell'assemblea regionale, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, che dichiari la volontà di estendere all'ordinamento siciliano in tutto o in parte tali forme di maggiore autonomia”.

Art. 26

Dopo il primo comma dell'art. 43 aggiungere il seguente comma:

“2. Sulle norme determinate dalla Commissione il Consiglio dei Ministri delibera entro novanta giorni dalla trasmissione”.